



AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge
dal _____ 28.01.2021 _____

Varese, _____ 28.01.2021 _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO

(Dott. Antonio Grimaldi)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 48 del 28.01.2021

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA DENOMINATA "ANTISETTICI E DISINFETTANTI - GIOCHEMICA - ARIA_2020_008.1", LOTTI 6 E 7, PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLA FORNITURA DI GEL IDROALCOLICO AD USO CUTANEO OCCORRENTE ALL'ATS DELL'INSUBRIA PER L'EMERGENZA COVID-19 E DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE N. 10 DEL 15/01/2021.

IL DIRETTORE GENERALE

nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

U.O. proponente: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
Responsabile della struttura proponente: Dott. Mauro Crimella
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Crimella
(MCM)

RICHIAMATA la deliberazione n. 10 del 15/01/2021 con la quale è stato disposto di rinnovare per ulteriori tre mesi (dal 21/01/2021 al 20/04/2021) il contratto, in scadenza al 20/01/2021, stipulato con l'impresa Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. SpA per l'approvvigionamento della fornitura di gel idroalcolico ad uso cutaneo (nei formati da 80/100 ml, da 500 ml e da 5 litri), occorrente all'ATS dell'Insubria per l'emergenza COVID-19;

DATO ATTO che, nella medesima data (15/01/2021), è stata attivata dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA SpA), la convenzione "Antisettici e disinfettanti - Giochemica - ARIA_2020_008.1", stipulata da ARIA SpA con l'impresa Giochemica Srl di Monteforte d'Alpone (VR) (C.F. e P.IVA 04051160234), con scadenza 15/01/2024, ed i cui lotti 6 e 7 hanno ad oggetto la fornitura di gel idroalcolico ad uso cutaneo, come di seguito meglio dettagliato:

Lotto	Descrizione prodotto	CIG PADRE	Prezzo aggiudicato in convenzione (oltre IVA)
6	Simply gel 100 ml	83673489FF	€ 66,24 (scatola da 96 pezzi)
7	Simply gel 500 ml	8367349AD2	€ 17,88 (scatola da 12 pezzi)

PREMESSO che:

- la Legge n. 296/2006 al comma 449 (come modificato dall'art. 7, c. 1, L. n. 94/2012, poi dall'art. 1, c. 150, L. n. 228/2012, poi dall'art. 22, c. 8, L. n. 114/2014, poi dall'art. 1, c. 495, L. n. 208/2015) stabilisce che "gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali Regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A";
- la D.G.R. n. XI/2672/2019, avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020", nel disciplinare il sistema degli acquisti delle Aziende Sanitarie, conferma quanto già previsto in tale materia circa l'obbligo per le Aziende di adesione ai contratti/convenzioni stipulati dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti e/o da Consip e precisa che solo in via residuale le stesse dovranno procedere attraverso forme di acquisizione aggregata all'interno dei consorzi/unioni formalizzate di acquisto ovvero, solo nel caso di impossibilità di procedere nelle modalità precedentemente descritte, attraverso iniziative di gara autonome;

EVIDENZIATO che, essendo l'ATS tenuta ad aderire alla suddetta convenzione attivata da ARIA SpA, vista anche la convenienza economica della stessa, è venuto meno l'interesse a rinnovare il contratto con l'impresa Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. SpA, e che, pertanto, non si darà seguito a quanto disposto con la deliberazione n. 10 del 15/01/2021, annullando altresì la contabilizzazione dei costi in essa effettuata;

PRECISATO che, con nota in data 25/01/2021 inviata a mezzo pec:

- è stato comunicato all'impresa Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. SpA che l'ATS non procederà al rinnovo del contratto in argomento, avendo l'obbligo di aderire alla citata convenzione;
- è stato chiesto alla suddetta impresa di confermare fino al 31/12/2021 il prezzo a suo tempo offerto per la tanica da 5 litri (€ 19,25, oltre IVA), attualmente non compresa in alcuna convenzione ARIA SpA, in modo tale che, qualora l'ATS dovesse necessitare di tale prodotto, verrà emesso apposito ordine (come acquisto di modico valore, visto l'importo esiguo della fornitura);

VISTE le note a mezzo di posta elettronica in data 20/01/2021 con cui:

- il Direttore dell'UOC Servizio Farmaceutico ha confermato che i prodotti contenuti nei lotti 6 e 7 della convenzione ARIA in oggetto, sono idonei alle esigenze dell'ATS dell'Insubria;
- il Direttore f.f. dell'UOC Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica ha comunicato la stima dei fabbisogni dell'ATS per i suddetti prodotti, pari a n. 4.000 pezzi/mese per il flacone da 100 ml e a n. 300 pezzi/mese per il flacone da 500 ml;

VERIFICATO che l'importo complessivo per il soddisfacimento dei fabbisogni dell'ATS, calcolato per il periodo di dodici mesi tenendo conto delle previsioni circa l'andamento dell'emergenza sanitaria, risulta essere pari a € 38.484,00 oltre IVA, di cui € 33.120,00, oltre IVA, per il lotto 6, ed € 5.364,00, oltre IVA, per il lotto 7;

RITENUTO, pertanto:

- di dare atto che, a seguito dell'attivazione da parte di ARIA SpA della convenzione "Antisettici e disinfettanti - Giochemica - ARIA_2020_008.1" - lotti 6 e 7, è venuto meno l'interesse dell'ATS a rinnovare il contratto con l'impresa Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. SpA avente ad oggetto la fornitura di gel idroalcolico ad uso cutaneo, e che, pertanto, non si darà seguito a quanto disposto con la deliberazione n. 10 del 15/01/2021, procedendo altresì ad annullare la contabilizzazione dei costi in essa effettuata;
- di aderire alla convenzione "Antisettici e disinfettanti - Giochemica - ARIA_2020_008.1" - lotti 6 e 7, stipulata da ARIA SpA con l'impresa Giochemica Srl (C.F. e P.IVA 04051160234), per l'approvvigionamento della fornitura di gel idroalcolico ad uso cutaneo occorrente all'ATS dell'Insubria per il periodo di dodici mesi, per un importo complessivo di € 38.484,00 oltre IVA pari a € 8.466,48, per un totale di € 46.950,48, così suddiviso:

Lotto	CIG FIGLIO	Importo complessivo (oltre IVA)	IVA	Importo totale
6	Z71304B0A7	€ 33.120,00	€ 7.286,40	€ 40.406,40
7	ZD1304BDC8	€ 5.364,00	€ 1.180,08	€ 6.544,08

- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Direttore dell'UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. Mauro Crimella;
- di individuare, ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs. 50/2016, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il Direttore f.f. dell'UOC Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica, dott.ssa Paola Galli;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 46.950,48 IVA compresa, è imputato ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse:

1. di dare atto che, a seguito dell'attivazione da parte di ARIA SpA della convenzione "Antisettici e disinfettanti - Giochemica - ARIA_2020_008.1" - lotti 6 e 7, è venuto meno l'interesse dell'ATS a rinnovare il contratto con l'impresa Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. SpA avente ad oggetto la fornitura di gel idroalcolico ad uso cutaneo, e che, pertanto, non si

darà seguito a quanto disposto con la deliberazione n. 10 del 15/01/2021, procedendo altresì ad annullare la contabilizzazione dei costi in essa effettuata;

2. di aderire alla convenzione "Antisettici e disinfettanti - Giochemica - ARIA_2020_008.1" – lotti 6 e 7, stipulata da ARIA SpA con l'impresa Giochemica Srl (C.F. e P.IVA 04051160234), per l'approvvigionamento della fornitura di gel idroalcolico ad uso cutaneo occorrente all'ATS dell'Insubria per il periodo di dodici mesi, per un importo complessivo di € 38.484,00 oltre IVA pari a € 8.466,48, per un totale di € 46.950,48, così suddiviso:

Lotto	CIG FIGLIO	Importo complessivo (oltre IVA)	IVA	Importo totale
6	Z71304B0A7	€ 33.120,00	€ 7.286,40	€ 40.406,40
7	ZD1304BDC8	€ 5.364,00	€ 1.180,08	€ 6.544,08

3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Direttore dell'UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. Mauro Crimella;
4. di individuare, ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs. 50/2016, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il Direttore f.f. dell'UOC Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica, dott.ssa Paola Galli;
5. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 46.950,48 IVA compresa, è imputato ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione;
6. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, adempimenti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Ettore Presutto)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo

Oggetto: "ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA DENOMINATA "ANTISETTICI E DISINFETTANTI - GIOCHEMICA - ARIA_2020_008.1", LOTTI 6 E 7, PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLA FORNITURA DI GEL IDROALCOLICO AD USO CUTANEO OCCORRENTE ALL'ATS DELL'INSUBRIA PER L'EMERGENZA COVID-19 E DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE N. 10 DEL 15/01/2021."

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'

Si attesta la legittimità del provvedimento:

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: Emergenza Sanitaria
- Centro di Costo: 995000110

Varese, 25/01/2021

IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott. Mauro Crimella)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Mauro Crimella)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

(X) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:

(X) Gestione Sanitaria () Gestione Socio Sanitaria () Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. 14020210 per € 46.950,48

() Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

Varese, 26/01/2021

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)